



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

573/18 V.G.
921/18 Rom.

In composizione collegiale nelle persone di

Dott. Salvatore Ligori	Presidente
Dott.ssa Claudia Matteini	Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al nr. 573/2018 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto collegiale del Tribunale di Perugia emesso il 26.3.2018, notificato il 14.5.2018

PROMOSSO DA

Sindaco p.t. del Comune di Perugia, quale Ufficiale di Stato Civile e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., domiciliati in Perugia, via degli Uffici nr. 14 c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li difende e rappresenta *ex lege*

RECLAMANTI

NEI CONFRONTI DI

e in proprio, e nella qualità di legali rappresentanti del minore , nato a (Spagna) il , elettivamente domiciliati in Perugia, via Favorita, n. 9 presso lo studio dell'avvocato Saschia Soli e rappresentate e difese, come da delega a margine del ricorso di primo grado dagli avvocati del foro di Roma Martina Colomasi () e Vincenzo Miri ()

RECLAMATI

Con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Perugia

INTERVENTORE *EX LEGE*

Oggetto: reclamo avverso il decreto collegiale del Tribunale di Perugia emesso ex artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000 il 26.3.2018

Sintetica esposizione motivi in fatto e diritto della decisione

1-. **Decisione oggetto di impugnazione:** decreto collegiale emesso dal Tribunale di Perugia in data 26.3.2018, sub cronologico 2667/2018, nel procedimento sub 1795/2017 v.g.- notificato in data 14 maggio 2018, con cui è stato ordinato all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione integrale nei registri di stato civile del Comune di Perugia dell'atto di nascita formato in Spagna di , cittadino italiano nato in (SPAGNA) il con indicazione che il minore è figlio di e che il suo cognome è ed agli adempimenti conseguenti, con il seguente dispositivo:

"1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuta l'illegittimità del rifiuto opposto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione **integrale** nei registri di stato civile del Comune di Perugia dell'atto di nascita formato in Spagna di cittadino italiano nato in (Spagna) il con

indicazione che il minore è figlio di _____ e _____ e che il suo cognome è _____ ed agli adempimenti conseguenti;

2) Dichiarò compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.

3) Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196."

2.- Il Tribunale di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo:

1. _____ e _____ – cittadine italiane residenti in Spagna – hanno proposto ricorso al Tribunale di Perugia avverso rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di Perugia di trascrizione dell'atto di nascita del minore _____ nato in Spagna il _____ hanno chiesto che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione integrale del certificato di nascita del minore, cittadino italiano nato in Spagna ed indicato nell'atto formato all'estero quale figlio di entrambe le ricorrenti. Hanno esposto di vivere e risiedere stabilmente in Spagna e di avere instaurato, dal mese di agosto del 2010, una stabile relazione affettiva e di convivenza, contraendo matrimonio in Spagna nel 2015 e provvedendo, in attuazione dell'art. 32 bis legge 218/1995 – introdotto da decreto attuativo della legge 76/2016 – a far trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero nel "registro delle unioni civili" istituito presso il Comune di Perugia con contestuale formazione dello stato di famiglia "Aire Perugia". Hanno dichiarato di aver attuato progetto di genitorialità facendo ricorso, in Spagna, a tecnica di fecondazione eterologa realizzata mediante donazione di ovulo di _____, fecondato con seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nell'utero di _____ che, in data _____ ha dato alla luce il minore _____ indicato, nel certificato di nascita formato in Spagna e in ottemperanza alla legge spagnola, quale figlio sia di _____ (madre partoriente) sia di _____ (madre "genetica"). Hanno rappresentato di aver chiesto al Comune di Perugia – in quanto Comune di provenienza di _____ e presso il quale è stato trascritto, dopo l'entrata in vigore della Legge c. Cirinnà, nei registri delle unioni civili l'atto di matrimonio contratto in Spagna con contestuale formalizzazione dello stato di famiglia presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), la trascrizione dell'atto di nascita formato in Spagna nel quale il minore _____ risulta – in conformità alle leggi spagnole – figlio di entrambe le ricorrenti che hanno scelto di dare al minore un cognome doppio, corrispondente a quello della madre biologica e della madre genetica. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, all'esito di integrazione documentale costituita dal certificato di parto e previa acquisizione di parere della Prefettura di Perugia, ha rigettato la domanda di trascrizione ritenendo, in adesione al parere reso dalla Prefettura di Perugia ... che "l'applicazione della normativa attualmente vigente ... non consente la trascrizione dell'atto di cui trattasi ... , perché, in sintesi, "contraria all'ordine pubblico". A fondamento del ricorso hanno dedotto la violazione del diritto del minore ad essere riconosciuto all'anagrafe italiana, la privazione del suo diritto all'assistenza sanitaria, alla spettanza di documenti, all'acquisizione formale della cittadinanza e nazionalità italiana e alla libertà di entrare liberamente nel suo paese nonché il disconoscimento delle sue relazioni parentali. Hanno osservato che – con ampio richiamo ad importanti arresti della giurisprudenza di legittimità – che diversamente da quanto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, in adesione al parere reso dalla Prefettura, la nozione di ordine pubblico da utilizzare quale parametro per verificare la legittimità della richiesta trascrizione dell'atto di nascita del minore _____, formato in Spagna, non è l'ordine pubblico interno (costituito dalle norme imperative di diritto interno e che è limite all'autonomia privata), bensì l'ordine pubblico internazionale, costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico, che oggi si riassumono nel complesso dei principi generali, volti alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, sanciti anche (e non solo) da dichiarazioni o convenzioni internazionali.

Le ricorrenti hanno, quindi, richiamato il "preminente interesse del minore" sostenendone, nella fattispecie, l'evidente violazione e, riportando svariate sentenze della Corte EDU nonché significativi precedenti della nostra giurisprudenza di legittimità, ritenendo il diniego di trascrizione incompatibile (anche) con il diritto comunitario e di fonte convenzionale: il rifiuto opposto dall'amministrazione comunale perugina assumerebbe, nella ricostruzione giuridica proposta nel ricorso, i contorni di un provvedimento che si pone al di fuori di qualsiasi diritto fondamentale del minore, del suo diritto all'identità personale e sociale, del suo diritto alla libera circolazione, del suo diritto alla vita familiare e alla continuità di affetti e di status, oltre a costituire violazione della vita privata e familiare delle stesse ricorrenti.

La questione della trascrivibilità dell'atto di nascita di _____, nato da una coppia di genitori dello stesso sesso, imporrebbe secondo quanto sostenuto dalle ricorrente la risoluzione della questione del riconoscimento del rapporto di

filiiazione tra il bambino e le sue due madri. Una questione che le ricorrenti sostengono meriti d'essere risolta in senso positivo - nel senso del riconoscimento del rapporto di filiazione e, dunque, della trascrivibilità all'anagrafe dell'atto di nascita - non solo per gli effetti che attraverso il riconoscimento giuridico dello status di figlio, conseguono alla responsabilità genitoriale (diritto al mantenimento, ad ereditare e così via discorrendo) ma anche, e soprattutto, per il rispetto e la protezione dovuta alla stessa identità del minore, in tutte le componenti sopra viste.

Si sono costituiti in giudizio il SINDACO del COMUNE di PERUGIA quale UFFICIALE di STATO CIVILE e il MINISTERO dell'INTERNO, rilevando la correttezza "giuridica" del provvedimento di rifiuto a trascrivere l'atto di nascita del minore.

Hanno richiamato l'art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 secondo il quale gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se contrari all'ordine pubblico, nonché l'art. 65 della legge n. 218 del 1995 in forza del quale l'efficacia nel nostro ordinamento di provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia è condizionata alla non contrarietà all'ordine pubblico. Comune e Prefettura hanno, così, sostenuto l'illegittimità, per contrarietà all'ordine pubblico, dell'eventuale trascrizione all'anagrafe dell'atto di nascita del minore, figlio di due donne.

Stando alle allegazioni dei resistenti, le ricorrenti avrebbero impropriamente richiamato pronunce della Corte EDU e della Corte di Cassazione valorizzandole erroneamente, senza considerare che la filiazione, quale discendenza da persone di sesso diverso è principio di ordine pubblico e di diritto naturale, non essendo ammissibile attribuire la maternità a due donne, individuando nella diversità di sesso tra i genitori un requisito indispensabile per il riconoscimento di un rapporto di filiazione tra gli stessi e un terzo soggetto.

È vero che con la legge Cirinnà (L. n. 76/2016) è stato introdotto in Italia il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, nondimeno - hanno rilevato i resistenti - quella stessa legge (la L. n. 76/2016), non ha previsto alcuna norma in materia di filiazione o di adozione e, anzi, la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (in materia di procreazione medicalmente assistita) ha, a suo tempo, posto un limite soggettivo alla possibilità di fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita, precludendola alle coppie dello stesso sesso con una norma imperativa, quella di cui all'art. 5, a presidio della quale sono tutt'ora previste sanzioni (art. 12, comma 2, L. 40/2004) per chiunque applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie di individui di sesso uguale tra loro.

Sarebbe, tra l'altro, la stessa L. 40/2004 ad indurre a negare il riconoscimento di un rapporto di filiazione tra la cd. madre genetica - e il minore, e quindi ad impedire a la trascrivibilità di un atto di nascita che riconosce ad un soggetto la duplice maternità, laddove l'art. 9 co.3° prevede che in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo il donatore di gameti non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possa far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi.

L'intera prospettazione delle ricorrenti si fonderebbe, allora, per il Comune e per il Ministero resistenti, su valutazioni improprie, sfornite di validi supporti giurisprudenziali, che celano l'evidente intento di eludere le disposizioni di legge interne in materia di procreazione medicalmente assistita.

Ore e quando si concludesse nel senso auspicato dalle ricorrenti si finirebbe - hanno sostenuto i resistenti - col riconoscere tutela ad una situazione che è stato possibile realizzare solo perché verificatesi all'estero e giammai in Italia, con tutto quel che ne deriverebbe in termini di disparità ed irragionevolezza di trattamento rispetto a situazioni simili che si possono (anzi, che non si possono) verificare in Italia.

Sul rilievo conclusivo di un vizio di ammissibilità dell'avversa domanda, per difetto di rappresentanza del minore da parte delle due ricorrenti (non riconosciute genitori dello stesso e quindi prive della relativa rappresentanza), il Sindaco del Comune di Perugia, quale Ufficiale dello Stato civile e il Ministero dell'Interno hanno concluso perché sia dichiarata inammissibile e/o infondata la domanda di

3-. Il decreto del Tribunale di Perugia, che ha deciso secondo il dispositivo di cui sopra, è stato reclamato dal Sindaco di Perugia e dal Ministero dell'Interno con atto di reclamo deposito il 23.5.2018, sulla base dei seguenti motivi:

- 1- Difetto di rappresentanza del minore-violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 78 c.p.c. – assenza e/o illogicità della motivazione: il minore non era rappresentato in giudizio non potendosi qualificare tale la rappresentanza di chi meramente rivendica tale veste giuridica, prima del provvedimento del Tribunale che le riconosca tali; comunque le posizioni delle ricorrenti in proprio e quelle del minore potevano in ipotesi divergere, facendo le istanti valere in nome del minore un interesse loro proprio;

- 2- Violazione e/o falsa applicazione di legge. Il Tribunale partendo dalla corretta premessa che per l'accoglimento del ricorso la domanda non deve essere contraria all'ordine pubblico, giunge a conclusioni erronee perché:
- a. valuta l'interesse superiore del fanciullo solo sulla necessità di conservare la situazione familiare esistente;
 - b. sussume l'ordine pubblico nel giudizio di compatibilità con l'ordinamento costituzionale, anziché intenderlo come coacervo di valori costituenti patrimonio comune irrinunciabile in un determinato momento storico;
 - c. svincola la genitorialità da ogni regola biologica (frutto naturale dell'unione di una donna con l'uomo) legandola al concetto di progetto di genitorialità,
 - d. non ha valutato il contrasto con valori che fondano la nostra società ed in particolare con il principio secondo cui la filiazione può essere intesa solo quale discendenza da persone di sesso diverso, posto a fondamento della legislazione vigente come di seguito indicata:
 - i. la legislazione sulla filiazione, da cui si evince la imprescindibilità della differenza di sesso tra i genitori quale riconoscimento del limite imposto dalla natura, confermata anche dalla Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) che disciplina l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso senza prevedere norme in materia di filiazione e adozione ed escludendo l'applicazione analogica delle disposizioni introdotte al di fuori dell'ambito delineato dalla stessa legge (art. 1 co 20); da tali norme si deve escludere che la filiazione nelle coppie omosessuali sia compatibile con il sistema giuridico valoriale cui è informato il nostro ordinamento, non potendosi tale conclusione trarsi dall'assenza di una norma costituzionale che precluda la genitorialità alle coppie omosessuali e costituendo tale affermazione la rivendicazione di una ridotta minoranza senza supporto né sul piano naturale, né su quello giuridico;
 - ii. la legislazione sulla Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) che vieta il ricorso alla fecondazione assistita delle coppie omosessuali (art. 5 L. 40/2004) quale norma imperativa di legge con conseguenti sanzioni penali a carico di chi violi la previsione (art. 12 co 2 L. 40/2004)
 - iii. la previsione codicistica secondo cui madre è solo colei che partorisce (art. 269 co 3 c.c.)
 - iv. la previsione secondo cui il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (art. 9 co 3 L. 40/2004)
 - e. fornisce copertura giuridica a comportamenti elusivi e realizzati in dispregio della normativa italiana, sol perché verificatisi all'estero, essendo in Italia la procreazione assistita eterologa espressamente vietata e punita con sanzione per chi la realizza;
 - f. ritiene che la tutela del preminente interesse del minore debba necessariamente essere assicurata garantendo la presenza anche di altro genitore non biologico, mentre non sussiste un diritto alla parentela nei confronti della madre genetica anzi esso è escluso dalle norme sulla inseminazione eterologa (art. 9 co 3 L. 40/2004);
 - g. non valuta il reale interesse del minore, sovrapponendolo e confondendolo:
 - i. con il progetto di procreazione di soggetti che si sono "arrogati" il diritto di diventare genitori
 - ii. con il diritto alla continuità dello *status filiationis*
 - iii. con il consolidamento di una situazione di fatto senza desumerlo dai parametri forniti da C. Cost. 272-2017 ed in particolare dalla durata del rapporto genitoriale consolidato;
 - h. attribuisce valore alla genitorialità quale atto volitivo, non generativo-procreativo, in quanto le istanti ricorrendo alla fecondazione eterologa non hanno generato la prole;

I reclamanti evidenziano che la questione della interpretazione del concetto di ordine pubblico internazionale è stata rimessa alla valutazione delle SSUU con ordinanza 4382/2018, che il riconoscimento dell'atto di nascita nei confronti della madre partoriente è pienamente soddisfacente dell'interesse del minore, in quanto consente altresì il conseguimento dello *status civitatis*; ritengono che la trascrizione dell'atto di nascita è contrario all'ordine pubblico inteso quale insieme di principi e di valori irrinunciabili del nostro ordinamento e che l'interpretazione giurisprudenziale che ammettesse la trascrizione a dispetto della chiara lettera della legge rischierebbe di tradursi in un'opera di creazione legislativa; chiedono, quindi, la riforma della decisione impugnata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o comunque rigetto dell'avversa richiesta di trascrizione integrale dell'atto.

4. **c** **i**, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore **(nato a -Spagna- il)**, con la memoria di costituzione eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del Sindaco e del Ministro dell'Interno (quale organo gerarchicamente sovraordinato) in quanto carenti di legittimazione a svolgere opposizione nei giudizi di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, in assenza di titolarità di interessi sostanziali o di *status* relativamente all'oggetto della controversia; secondo la difesa delle reclamate, il Sindaco non è litisconsorte necessario del giudizio (quale è, invece, il P.M. quale portatore dell'interesse pubblico inerente al rapporto sostanziale dedotto) e in primo grado è comparso esclusivamente quale parte "audita"; pertanto, non è legittimata ad impugnare (*a fortiori* non lo è il Ministro dell'Interno, quale organo gerarchicamente sovraordinato). Le reclamate contestano altresì l'eccepito difetto di rappresentanza del minore e deducono l'insussistenza di motivi di contrarietà della trascrizione di atto di nascita recante l'indicazione di un figlio con due mamme e due cognomi all'ordine pubblico, come inteso dalla Cassazione nei due recenti arresti 19599/2016 e 14878/2017; escludono, in particolare, che la contrarietà possa ricavarci dal fatto che il legislatore non preveda o vieti il verificarsi della fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio di rilevanza costituzionale primaria dell'interesse superiore del minore che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello *status filiationis* validamente acquisito all'estero; chiedono il rigetto del reclamo, la concessione dell'immediata efficacia del chiesto decreto di conferma ex art. 741 co II c.p.c., la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 u.c. c.p.c..

5- Il P.G. in data 12.6.2018 ha espresso parere negativo per manifesta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, ritenendo per tali ragioni nulla la decisione reclamata.

5- All'udienza fissata per la trattazione davanti al Collegio le parti si sono riportate, ciascuna, ai propri scritti ed la Corte di Appello ha riservato la decisione concedendo alle parti termini per note al 25.7.2018 e per repliche al 30.7.2018.

6- Sulle note depositate dalle parti, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7.8.2018.

MOTIVI

1. La legittimazione ad impugnare del Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, e del Ministero dell'Interno.

Le reclamate hanno eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità della impugnazione, in quanto il Sindaco ed il Ministero (quale organo gerarchicamente sovraordinato) sarebbero carenti di legittimazione a svolgere opposizione nei giudizi di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, non essendo contitolari di posizioni giuridiche né litisconsorti necessari nel giudizio.

In realtà, deve sicuramente ritenersi legittimato a contraddire in giudizio (indipendentemente dalla qualificazione che l'atto di chiamata contiene) il soggetto che ha espresso il rifiuto di trascrizione dell'atto, quale soggetto che ha generato la situazione di incertezza obbiettiva sull'esistenza di un

rapporto giuridico ed è destinatario diretto, in caso di accoglimento della domanda, dell'ordine giudiziale relativo alla trascrizione dell'atto.

Inoltre, il ricorso iniziale è stato dalle parti introdotto contro il Sindaco ed il Tribunale ha disposto che a tale soggetto venisse comunicato il ricorso, ritenendolo contraddittorio; sulla scorta di tale inequivoca volontà della parte ricorrente e della decisione del Tribunale, il Sindaco si è costituito (unitamente al Ministero che, nella materia della tenuta dei registri dello stato civile, cui il sindaco sovrintende in qualità di ufficiale di Governo, si pone in relazione gerarchica di sovra-ordinazione, essendo tenuto il Sindaco ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno per l'uniformità di indirizzo nella tenuta dei registri dello stato civile su tutto il territorio nazionale) ed ha partecipato al giudizio quale "resistente"; la pronuncia del Tribunale è stata emessa nei suoi confronti.

Non vi è dubbio, quindi, che indipendentemente dalla qualifica di litisconsorte necessario (che è stata esclusa dalla Suprema Corte nel recente arresto Sez. I civ. 14.5.2018 n. 11696), il Sindaco quale Ufficiale dello stato civile (ed il Ministero, autorità gerarchicamente sovraordinata) hanno rivestito e svolto nel processo il ruolo formale e sostanziale di parte, ben al di là dalla mera veste di soggetti meramente "sentiti", e, quanto al Sindaco, neanche con la mera qualità di interveniente (cfr. Cass. Civ. 14007/18); deve, pertanto, riconoscersi in capo allo stesso la legittimazione ad impugnare il decreto, indipendentemente dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico di diritto sostanziale sottostante (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013), atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare (e spetta) soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 1854/2000; Cass. 9538/2001; Cass. 15021/2005; Cass. 16100/2006; Cass. 17234/2014).

Stesse considerazioni debbono essere svolte per il Ministero, anche se considerato quale parte adesiva dipendente, essendosi riconosciuta la legittimazione in capo al Sindaco reclamante.

2. La rappresentanza in giudizio del minore e del conflitto di interessi

L'Avvocatura distrettuale ha eccepito il difetto di rappresentanza in giudizio del minore e l'esistenza di situazione di conflitto di interessi con le istanti in proprio.

Preliminarmente si osserva che, con nota depositata in data 4.1.2018 dai resistenti nel corso del giudizio di primo grado, è stato comunicato che l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Perugia, con atto n. 1031 del 21 dicembre 2017, ha proceduto alla trascrizione "parziale" dell'atto di nascita di [nome], quale figlio della sola [nome], dandone tempestiva comunicazione al Consolato Italiano in Spagna.

A seguito del provvedimento l'Avvocatura Distrettuale ha chiesto al Tribunale la "remissione della causa sul ruolo" chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta ribadita anche in questa sede.

In merito alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, essa deve essere superata sulla scorta delle corrette argomentazioni del Tribunale, secondo cui l'interesse alla integrale trascrizione dell'atto permane, essendo evidente che la trascrizione parziale frustra le ragioni di tutela avanzata con la domanda, volta proprio al riconoscimento della bigenitorialità e dello *status* di figlio della coppia del piccolo [nome].

Tale atto sopravvenuto, tuttavia, fa cessare la questione del difetto di rappresentanza in capo a [nome].

Ancor prima, tuttavia, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sul punto, appaiono corrette: chi agisce per la trascrizione in Italia di atto straniero è legittimato in base all'art. 95 D.P.R. 396/2000 sulla base della titolarità giuridica riconosciuta in quell'atto, quindi sia in proprio quale genitore, sia nell'esercizio dei poteri di rappresentanza che l'atto conferisce, non essendo possibile dissociare gli effetti dell'atto a tali fini.

Quanto, poi, alla diversa questione relativa alla necessità di nomina di un curatore speciale al minore, in mancanza di una specifica previsione normativa (circa l'obbligo di nomina di un curatore per il minore nei procedimenti in oggetto), trova applicazione l'art. 78, 2° comma, c.p.c. Ne segue che è

rimesso al giudice l'accertamento, in concreto, della sussistenza di un conflitto di interessi tra il minore ed il genitore, con conseguente necessità (solo in caso di riscontro positivo di siffatto conflitto) della designazione del curatore speciale.

Il conflitto di interessi deve essere, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, concreto, diretto ed attuale, e sussiste se al vantaggio di un soggetto corrisponde il danno dell'altro (cfr. Cass. Sez. I 22.6.2016 n. 12962). In tal senso si è espressa pure Cassazione civile, sez. I, 13/04/2001, n. 5533 (di recente confermata da Cassazione civile, sez. I, 02/02/2016 n. 1957), secondo cui "il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato".

La deduzione del conflitto è privo di qualsiasi allegazione e fondamento probatorio specifico. Mancano indizi di situazione di incompatibilità tra gli interessi delle genitrici e quelli del minore: il conflitto deve essere provato fornendo indicazioni specifiche al riguardo, e deve essere concreto, diretto ed attuale. Nel caso che si esamina, all'interno del paradigma di offrire riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della non contrarietà all'ordine pubblico e della corrispondenza della scelta al preminente interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con il minore, caratterizzate dall'adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione di natura genitoriale, consolidando, ove ricorrano le condizioni così dettate, legami preesistenti ed evitando che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato, non può ravvisarsi una situazione d'incompatibilità d'interessi *in re ipsa*, desumibile cioè dal modello astratto del rapporto tra il genitore-legale rappresentante ed il figlio.

Ritenere che la relazione sottostante (coppia omo-affettiva) sia potenzialmente contrastante con l'interesse del minore è contrario al principio di non discriminazione sancito dalla Corte di Strasburgo (X c. Austria 19 febbraio 2013, Ricorso n. 19010/07) che ha ritenuto contraria all'art. 14 della convenzione Edu la differenza di trattamento che la legge austriaca riservava al partner omosessuale, che non poteva adottare il figlio del compagno, mentre ciò sarebbe stato consentito al partner eterosessuale) e con la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 11 gennaio 2013, n. 601 secondo cui l'inserimento di un minore in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale non è di per sé dannoso; Cass. civ. ord. 31-05-2018, n. 14007 che in riferimento all'inserimento di minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell'educazione, ha richiamato il proprio precedente (Cass. 4184/2012) in ordine all'influenza di meri pregiudizi ed in ordine alla non incidenza dell'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Cass. 15202/2017; Cass. 12962/2016); non vi sono (né è stata offerta prova di) certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio, circa il fatto che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino.

Non può, infine, sovrapporsi la valutazione del conflitto di interessi con quello di potenziale contrasto dell'atto da trascrivere con l'ordine pubblico internazionale, perché la condizione del conflitto riguarda sì il caso concreto, ma prescinde dalla regola solutoria ed attiene alla preventiva valutazione del conflitto reciproco delle posizioni del rappresentato e del rappresentante.

Va, pertanto, disattesa l'eccezione sollevata sul punto e la richiesta di declaratoria di nullità del decreto e di rimessione degli atti al primo Giudice, anche perché il vizio rappresentato non sarebbe quello di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di parte necessaria quanto di difetto di rappresentanza del minore in giudizio.

3. Nel merito: l'inquadramento dell'oggetto della controversia e il concetto di ordine pubblico.

e i, cittadine italiane residenti in Spagna, hanno contratto matrimonio in Spagna (successivamente trascritto in Italia nel Registro delle unioni civili) ed attuando il

proprio progetto di vita familiare hanno ivi fatto ricorso ad un processo di procreazione assistita mediante donazione dell'ovulo da parte della Sig.ra [redacted] e di seme di donatore esterno, con successivo impianto dell'ovulo fecondato nell'utero della Sig.ra [redacted] che, portata a termine la gestazione, ha dato alla luce il [redacted] il piccolo [redacted], registrato secondo la legge spagnola quale figlio di [redacted] quale madre partoriente e di [redacted] quale moglie della partoriente (oltre che madre c.d. genetica), con indicazione del doppio cognome.

Il certificato è stato presentato a mezzo del Consolato italiano di Barcellona all'ufficiale dello stato civile italiano, con richiesta di sua integrale trascrizione, e a seguito del rifiuto –su parere negativo della Prefettura di Perugia - opposto dall'amministrazione in ragione della contrarietà all'ordine pubblico, ha tratto origine il giudizio avviato con impugnazione ex art. 95, comma 1, d.p.r. n. 396/2000.

La Corte è quindi chiamata a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita) a norma degli artt. 16 e 65 della legge n. 218 del 1995 e 18 D.P.R. n. 396 del 2000¹, positivamente affermata dal Tribunale con il provvedimento impugnato e contestata dai reclamanti.

E', quindi, in primo luogo indispensabile soffermarsi sulla nozione di ordine pubblico nella giurisprudenza di legittimità, posto che con il secondo motivo di appello l'Avvocatura Distrettuale si duole proprio dell'interpretazione che di esso è stata data dal Tribunale.

In particolare, l'appellante ha evidenziato che l'ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative, bensì con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico (richiamando Cass. sent. n. 24001/2014); principi che, tuttavia, è inesatto identificare solo con "i valori condivisi dalla comunità internazionale", ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali; l'ordine pubblico deve, infatti, intendersi per quel coacervo di valori che sono ritenuti patrimonio comune irrinunciabile in un determinato momento storico. Errate sarebbero, pertanto, le argomentazioni sul punto del Tribunale, che sembrano postulare la coincidenza dell'ordine pubblico con la compatibilità costituzionale: il contrasto con la Costituzione non sarebbe requisito essenziale e necessario a determinare la contrarietà dell'atto al nostro ordinamento, perché anche ciò che non contrasta con la Costituzione potrebbe, in ipotesi, violare l'ordine pubblico: sul punto si invocano le motivazioni di Cass. Civ. Ord. 22.2.2018 n. 4382, che ha rimesso alla S.U. della Suprema Corte l'individuazione di quelli che sono i criteri fondanti la nozione di ordine pubblico ai sensi della legge n. 218/95 (sul presupposto che la nozione di ordine pubblico molto circoscritta contenuta nel recente arresto di Cassazione n. 19599 del 2016, in caso analogo a quello di cui si discute, appare difforme rispetto ai criteri di individuazione dell'ordine pubblico internazionale enucleati in Cass. n. 16601 del 2017 (relativa all'ingresso in Italia di decisioni relative ai danni punitivi)².

La Corte osserva che l'ordine pubblico è stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità più risalente (Cass. n. 818/1962, 3881/1969) come limite riferibile all'ordinamento giuridico nazionale, ai fini della salvaguardia di determinate concezioni di ordine morale e politico, particolarmente affermate

¹ Art. 18 (Casi di intrascrivibilità) 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

² Cassazione civile, SS.UU., sentenza 05/07/2017 n° 16601 ha stabilito che "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi (punitive damages) - Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di deliberazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico". La Corte ha evidenziato in motivazione che già in altre occasioni le Sezioni Unite "hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento" (Cass. SS.UU. 9100/15) ed ha elencato numerosissime disposizioni legislative in vigore ormai da anni e che costituiscono chiare ipotesi sanzionatorie (punitive) ricollegate ad un comportamento foriero di un danno ingiusto (cfr pag. 18 e 19 della sentenza); anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto da tempo una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un'esigenza di effettività della tutela (Cort. Cost. 303/11, Cort. Cost. 152/16, Cort. Cost. 238/14); ad avviso della Corte l'istituto dei risarcimenti punitivi "non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano", ma costituendo ancora un'eccezione, deve essere legittimata da una specifica previsione legislativa in base al principio di riserva di legge stabilito dall'art. 23 della Costituzione Spetta al legislatore, pertanto, decidere in quali casi sia possibile configurare un risarcimento punitivo. La Cassazione in precedenza aveva sempre negato (Sent. n. 1183/2007 e Sent. n. 1781/2012), la riconoscibilità dei punitive damages nell'ordinamento italiano, ritenendo che: "punizione e sanzione erano estranei al risarcimento del danno visto che alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno arrecato, ciò che vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale".

nella società statale e assunte dal legislatore ordinario a criteri direttivi; tale orientamento era sensibile alle esigenze di tutela dell'identità giuridica nazionale più che a quelle di uniformità della disciplina giuridica nello spazio e quindi alla circolazione delle discipline di fonte straniera oltre le frontiere nazionali. A partire dagli anni 2000³ la nozione di ordine pubblico si è evoluta in un senso maggiormente aperto agli ordinamenti esterni e più aderente agli artt. 10 e 11 Cost., 117 Cost. co 1 (fondata sulla partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale è meglio capace di esprimere principi condivisi non necessariamente recepiti in norme interne): oggi costituisce consolidato principio che la nozione di ordine pubblico non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale (Cass. 26 novembre 2004, n. 22332; 19

³ Si ricordano, tra le altre: Cass. n. 22332/2004, secondo la quale non si pone in contrasto con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che, soggetto alla legislazione straniera secondo le prescrizioni di diritto internazionale privato, non riconosca allo stesso lavoratore la tredicesima mensilità e il Tfr, sempre che lo stesso lavoratore goda di fatto di un trattamento retributivo che globalmente risulti superiore a quello cui avrebbe diritto secondo la legislazione nazionale sulla cui base rivendicli i suddetti emolumenti; Cass. n. 4040/2006, che ha escluso la contrarietà a ordine pubblico della disciplina straniera che non preveda la garanzia del divieto di interposizione (peraltro medio tempore abrogata anche nell'ordinamento interno); Cass. n. 19405/2013, che ha dichiarato contraria all'ordine pubblico l'applicazione nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 Cedu e dall'art. 7 della carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela; Cass. n. 4545/2013, secondo la quale costituisce principio di ordine pubblico quello secondo cui il licenziamento del lavoratore subordinato è legittimo solo se giustificato; ciò sulla base sia degli artt. 4 e 36 Cost., i quali escludono che il diritto al lavoro sia affidato al mero arbitrio del datore di lavoro, sia dell'art. 30, par. 1, della carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea; Cass. S.U. n. 16379/2014, che, risolvendo il contrasto insorto all'interno della prima sezione, ha definitivamente chiarito che la convivenza «come coniugio» è elemento essenziale del «matrimonio- rapporto» e pertanto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano», ostantiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del «matrimonio-atto»; già in precedenza, in materia di famiglia Cass. n. 1739/1999 aveva affermato che la circostanza che la legge islamica consentisse la poligamia e prevedesse l'istituto del ripudio non impediva, sotto il profilo dei limiti dell'ordine pubblico e del buon costume di cui al previgente art. 31 disp. sulla legge in generale, che la cittadina somala, la quale avesse contratto con un italiano matrimonio celebrato in Somalia secondo le forme previste dalla lex loci, facesse valere dinanzi al giudice italiano i diritti successori derivanti dal matrimonio medesimo; in tema di ripudio, Cass. n. 3881/1969 aveva ritenuto che, se, a seguito della ratifica della convenzione dell' Aja, l'istituto del divorzio non potesse ritenersi contrario ai principi di ordine pubblico, stante la riconosciuta possibilità di dichiarare efficaci in Italia le sentenze straniere di divorzio relative a matrimoni civili contratti da cittadini stranieri, non si conciliasse, tuttavia, con i principi stessi l'efficacia di una dichiarazione unilaterale di ripudio comunque resa dal marito e comunque ricevuta e certificata dal pubblico ufficiale straniero, in quanto essa conduceva allo scioglimento del matrimonio non per cause predeterminate dalla legge ed accertabili nell'effettivo contraddittorio di entrambi i coniugi, ma per mera volontà discrezionale del marito stesso; ancora, in ordine all'affidamento dei figli Cass. civ. n. 1714/1985, ha affermato che l'art. 1169 c.c. iraniano, secondo cui i figli minori, in caso di separazione dei genitori, devono essere affidati, dall'età di due anni, al padre, contrasta con i principi di ordine pubblico italiano, atteso che, privilegiando solo e aprioristicamente il sesso dell'affidatario, astraendo dalla sua concreta attitudine a prendersi cura della prole, è in palese contrasto con il divieto di discriminazione dei sessi. In tema di filiazione si può ricordare che Cass., n. 1951/1999, ha affermato che la legge marocchina, che non conosce l'istituto del riconoscimento del rapporto di filiazione naturale (e prevede, all'estremo, come crimine un siffatto concepimento) è contraria all'ordine pubblico, pertanto nel giudizio promosso dalla madre, nell'interesse di minore di nazionalità marocchina, nei confronti del preteso padre cittadino italiano, deve trovare applicazione in via esclusiva la legislazione italiana, senza che quest'ultimo possa opporre l'incapacità della controparte ad una tale domanda, alla luce della sua legge nazionale; analogamente ha deciso Cass. n. 27592/2006, in tema di azione diretta ad ottenere una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro genitore, al fine del riconoscimento di figlio naturale infradecenne, nato da relazione adulterina, proposta dal padre, cittadino egiziano, atteso che la legge egiziana è contraria all'ordine pubblico, perché esclude la possibilità del riconoscimento della filiazione naturale, in materia successoria, Cass. n. 3832/1996: poiché la carta costituzionale, all'art. 42, non fa riferimento alcuno ai legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima, ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere; pertanto l'istituto non rientra tra quelli che costituiscono l'ordine pubblico, cui si riferisce l'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale; in materia di obbligazioni, Cass. n. 14650/2011, ha affermato che la norma di legge inglese che ammetta l'acquisto di un bene in conseguenza di un patto commissorio, non è contraria all'ordine pubblico internazionale, in quanto il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l'ordine pubblico internazionale, come risulta dalla circostanza che il patto commissorio non è conosciuto né vietato in una parte rilevante dell'Unione europea; né l'art. 2744 c.c. costituisce norma di applicazione necessaria, tali essendo quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate; in materia di responsabilità civile Cass. n. 19405/2013, cit. ha ritenuto contraria all'ordine pubblico l'applicazione nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.

luglio 2007, n. 16017). Il legame con l'ordinamento nazionale è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, *in primo luogo ed innanzi tutto*, dalla Costituzione (rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale), dai trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo presente che il rispetto degli obblighi internazionali è uno strumento efficace della tutela dei diritti fondamentali, e questa richiede una virtuosa combinazione di esperienze, di cui è parte l'obbligo che incombe sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti convenzionali (Corte Cost. sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea (Corte Cost. sentt. 348 e 349 del 2007 e 49 del 2015) –cfr. Cass. SU 1946/17.

Secondo tale avanzata impostazione, occorrerà far riferimento alla legislazione nazionale primaria solo allorché essa esprima principi supremi e/o fondanti della nostra Carta costituzionale: il giudice italiano deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili, esprimenti l'ordine pubblico interno), ma se esso contrasti con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili, ovvero l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalle fonti sovraordinate sopra indicate (così sent. Cass. n. 19599/2016, nonché Cass. 1302/2013); diversamente argomentando, dovrebbe ravvisarsi una violazione dell'ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale sia stato emanato l'atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana: così facendo e pur operando sulla base di norme inderogabili presenti nell'ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass. 10215/2007; Cass. 14662/2000); nel senso, poi, che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono con quelle, di genere più ampio, imperative o inderogabili, cfr. Cass. 4040/2006; Cass. 13928/1999; Cass. 2215/1984.

Quindi, nel caso concreto, i principi contenuti nelle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004) assumono rilievo ai fini della definizione dell'ordine pubblico internazionale solo se dette leggi “*come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inervano l'ordinamento costituzionale*” (cfr. in motivazione Cass. 4382/2018) incidendo in ambiti materiali nei quali esistono “rime costituzionali obbligate”, cioè nei limiti in cui al legislatore interno sarebbe stato impossibile operare diversa scelta di politica legislativa, ostandovi principi inderogabili vincolanti per lo stesso legislatore che, con la normazione ordinaria, abbia espresso valori fondanti dell'assetto ordinamentale (così Cassazione Civile 19599/16 cit.; *Id.*, sez. III, 22-08-2013, n. 19405, che richiama Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 19 luglio 2007, n. 16017; Cass., 26 aprile 2013, n. 10070; Cass., 6 dicembre 2002, 17349 e Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040).

Questo anche perché “Il giudizio [...] di compatibilità con l'ordine pubblico [...] è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone” (*ibidem*, punto 8.4; Cass. 14007/2018 e Cass. n. 9483/2013), senza possibilità di sottoporre l'atto straniero ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione, adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano” (così sent. Cass. n. 15343/2016, relativa al matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro).

L'interpretazione sopra offerta declina la vocazione ed. internazionalista della nostra Carta Fondamentale, che non si ritiene esaurita negli originari principi desumibili dagli artt. 10 e 11 Cost., ma si radica ulteriormente nell'art. 117 Cost., comma 1, il quale imprime alla legislazione il rispetto dei vincoli derivanti dai trattati internazionali e dalla partecipazione all'Unione Europea.

La compatibilità con l'ordine pubblico di rilievo internazionale-privatistico consiste quindi in un controllo della compatibilità della norma straniera con i “principi fondamentali della nostra

Costituzione o, comunque, individuabili in quelle altre norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione, per effetto dell'applicazione della norma straniera, si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti" (così Cass n. 16017 del 2007 e, prima Cass. n. 10215 del 2007).

La verifica di tenuta degli effetti dell'atto rispetto all'ordine pubblico non può che portare a filtrare, tra le maglie della legislazione interna, i soli principi fondamentali che trovano includibile e imprescindibile fondamento nella Carta costituzionale e nei diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale, con un giudizio (o un *test*) virtuale simile a quello di costituzionalità; tale giudizio, preventivo ed ipotetico, nel caso di specie va condotto ricercando l'eventuale prevalenza di altri diritti fondamentali costituzionalmente protetti su quello del minore «alla conservazione dello *status filiationis* legittimamente acquisito all'estero nei confronti della madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi» e, più in generale, tenuto conto del principio del superiore interesse del minore¹, per la sua rilevanza costituzionale primaria (su cui vedi *infra*) (Cass. 19599/2016).

Per tali motivi, sebbene sui confini del concetto di ordine pubblico internazionale sia stato nel frattempo invocato l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, sul presupposto che debbano trovare rilievo anche «le norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa, in materie strettamente connesse o direttamente implicate» (Cass., ord. n. 4382/2018), non si ritiene indispensabile attendere il pronunciamento delle SU, sia perché relativa ad un caso di maternità surrogata, sia perché anche la legislazione primaria costituirà oggetto di specifica analisi per la verifica di conformità degli effetti dell'atto trascritto all'ordine pubblico internazionale, evidenziandosi la necessità di avere riguardo non tanto al rango della fonte, quanto al valore della normazione in essa contenuta.

E nella delicata materia che qui occupa, non può sottacersi che è stata la stessa Corte costituzionale (sent. n. 162/2014) ad osservare che, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si tratta di temi eticamente sensibili, in relazione ai quali «l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore», che tuttavia può essere messa in discussione (e già lo è stata, in virtù di plurimi interventi del Giudice delle leggi) allorché la soluzione individuata non appaia ragionevole rispetto al bilanciamento dei valori in gioco.

4. Il "preminente interesse del minore"

Che il principio del superiore interesse del minore, in particolare alla stabilità e alla conservazione dello *status* acquisito anche se non corrispondente alla verità biologica costituisca il perno della valutazione di ogni decisione relativa ai minori – ancor prima del parametro di valutazione ed integrazione dell'ordine pubblico nella specifica materia – può ricavarsi da molteplici disposizioni: si tratta di un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale sia in quello interno.

L'art. 23 del Regolamento C.E. 2201/2003 del 27.11.2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia (anche) di responsabilità genitoriale, dopo avere distinto espressamente, tra i "considerando", il diritto di filiazione rispetto alla attribuzione della responsabilità genitoriale, e dopo avere chiarito, all'art. 2, la nozione di responsabilità genitoriale (che comprende "i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo), prevede all'art. 21 che "le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun

¹ Ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, l'ordine pubblico di uno Stato osta al riconoscimento delle decisioni estere solo in quanto non sia contrario ai *best interests of the child*.

procedimento”; ed all’art. 23, rubricato “Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale” prevede che “Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

Analogo principio si trova espresso:

- nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176³;
- nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla L. 20 marzo 2003, n. 77, che nell’art. 6, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti i fanciulli, detta le modalità cui l’autorità giudiziaria deve conformarsi “prima di giungere a qualunque decisione”, stabilendo in particolare che l’autorità stessa deve acquisire “informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore”;
- nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (che in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, ha lo stesso valore giuridico dei trattati ed è dunque pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri), che nell’art. 24, par. 2, prescrive che “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”; il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

L’affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata anche nell’ordinamento interno, come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. 272/17) la quale sottolinea che proprio la stessa Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento (*ex plurimis*, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981). In particolare, Corte Cost. n. 205 del 2015 ha affermato che l’interesse del minore “*trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre (e) reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità*”.

Deve pure rilevarsi che, anche in assenza di un’espressa base testuale, la garanzia dei “*best interests of the child*” è stata riportata, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia all’art. 8⁶, sia all’art. 14⁷ della CEDU. Ed è proprio in casi di surrogazione di maternità, nel valutare il rifiuto di trascrizione degli atti di nascita nei registri dello stato civile francese, che la Corte di Strasburgo ha affermato che il rispetto del migliore interesse dei minori deve guidare ogni decisione che li riguarda (sentenze del 26 giugno 2014, rese nei casi *Menesson contro Francia* e *Labassee contro Francia*, ricorsi n. 65192 del 2011 e n. 65941 del 2011): spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle disposizioni di legge applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie dell’articolo 8, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore (*Akinnibosun c. Italia* Ricorso n. 9056/14 , 16 luglio 2015; *Kearns c. Francia*, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008;

³In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

⁶ Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui

⁷ Articolo 14 - Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78).

Analoghe disposizioni si rinvencono nel diritto interno “*nel quale l’interesse morale e materiale del minore (la cui tutela è già implicita nell’art. 30 Cost., comma 1, sul diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli) ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell’adozione realizzata con la L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184), cui hanno fatto seguito varie leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela dei diritti del minore sempre più incisive (cfr. artt. 336 bis e 337 quater c.c., inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, artt. 53 e 55, e, da ultimo, la L. 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affidamento familiare)*” (cit. in corsivo Cass. 19599/2016); affermazione dello stesso principio si rinviene nell’art. 251 c.c. (come sostituito dalla L. 219/2012), ove il criterio per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela è costituito dall’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

L’insieme delle fonti normative citate, come interpretate anche dalla giurisprudenza internazionale, sanciscono, in tema di rapporti familiari, la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di genitorialità certa, e ciò in particolare in casi come quello in esame in cui non si tratta di introdurre *ex novo* una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da tempo, nell’esclusivo interesse del bambino che sin dalla nascita è stato cresciuto in un contesto familiare, pienamente riconosciuto dalla legge spagnola: partendo dalla premessa che vi è un atto di stato civile redatto in Spagna che riconosce al minore la doppia maternità ed il doppio cognome, quale espressione di un progetto di vita familiare attuato dalla coppia di coniugi-donne, l’interesse superiore del minore si sostanzia (come pure rilevato da Cass. 19599/2016), nel diritto alla continuità transfrontaliera del proprio *status*, cioè in quello di conservare lo *status* di figlio nei confronti di entrambe i genitori (le due madri) riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea, e di vivere e crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione (cfr. Corte Cost. 31/2012).

Tale interpretazione è conseguenza diretta del *favor filiationis*, scolpito nella L. n. 218 del 1995, artt. 13, comma 3^b, e art. 33, commi 1 e 2, ed è implicitamente riconosciuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sul “diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali” oltre ad essere strettamente connesso con quello alla vita privata e all’identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore -cfr. Cass. 19599/2016.

Il riconoscimento del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente in Spagna, e dei diritti inerenti a tale *status* (la possibilità, ad esempio, di acquisire rapporti di parentela con il ramo della madre genetica e tutti i conseguenti diritti ereditari) fondano l’identità familiare e sociale legittimamente acquisita all’estero dal minore; è indubbio che l’«incertezza giuridica» al riguardo, stigmatizzata dalla Corte EDU (cfr. Corte EDU, *Menesson*, c. Francia ric. N 6519/11, § 100 e *Labassee*, cit., § 79) quale «situazione giuridica claudicante», influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale del minore e radicherebbe una violazione dell’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti dell’UE, che sancisce il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, indipendentemente – all’evidenza – dal loro sesso o orientamento sessuale.

Tuttavia, come viene in rilievo nella motivazione di Cass. 19599/2016, “*il principio dell’interesse del minore “da solo non può essere decisivo” (in tal senso, Corte Edu, 3 ottobre 2014, Jenness c. Olanda, P. 109): altrimenti, tale diritto diventerebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente garantite*

⁸ Art. 13. (Rinvio) 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio, b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

alla persona, che costituiscono nel loro insieme la tutela della sua dignità; infatti, tutti i diritti costituzionalmente protetti si trovano in rapporto di integrazione reciproca e sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco (Corte cost. n. 85 del 2013, n. 10 del 2015, n. 63 del 2016).

Pertanto, stabilito che l'interesse del minore presenta un rilievo costituzionale fondamentale e primario, occorre vagliare l'esistenza di altri principi e valori fondamentali, di pari valore, con i quali anche il principio del *best interest* del minore si debba confrontare nel necessario giudizio di bilanciamento.

E proprio in ciò consiste la valutazione di non contrarietà all'ordine pubblico dell'atto formato all'estero, nel bilanciamento dell'interesse del minore con altri valori e principi, che si assuma essere di pari rango, e che in ipotesi potrebbero rendere recessiva la tutela assicurata al minore qualora il suo interesse non fosse da ritenersi "preminente", tenendo sempre presente che la prospettiva determinante non è quella dei diritti della coppia, ma di quelli del nato nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo, diritti che non tollerano disparità di trattamento in ragione delle condizioni e convinzioni personali dei genitori, in quanto presidiati dall'art. 2 Cost.

Nel caso concreto, i reclamanti hanno individuato tali principi nelle regole inderogabili stabilite dalla L. n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita ed in particolare eterologa; nel principio secondo cui, nel nostro ordinamento, è madre solo colei che partorisce e nel fatto che nella tutela riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n.76 alle coppie dello stesso sesso non rientrerebbe il diritto alla genitorialità.

Se dovesse riscontrarsi la rilevanza primaria di tali principi, in ipotesi vincolanti per lo stesso legislatore ordinario anche con prevalenza sull'interesse del minore a vedersi riconosciuto dall'ordinamento italiano il vincolo di filiazione validamente costituito all'estero, allora si dovrebbe ammettere il contrasto con l'ordine pubblico dell'atto straniero di nascita da due donne, dal momento che una disciplina analoga a quella spagnola non sarebbe introducibile in Italia dal legislatore nazionale.

5. Il concetto di genitorialità. La legge sulla procreazione medicalmente assistita e il divieto di fecondazione eterologa

Allo stato della legislazione attuale è possibile configurare tre diversi tipi di genitorialità (cioè, di attribuzione del relativo *status*, che è ciò che qui interessa): quella da procreazione naturale, quella da adozione legale (L. 184/83) e quella da P.M.A. (L. 40/2004), delle quali solo la prima è ancorata al dato biologico-genetico, mentre nelle altre due, definite talvolta come forme di genitorialità "sociale" e "affettiva", prevale il dato volontaristico.

La stessa determinazione del rapporto giuridico di filiazione è ormai complessa (ferma l'identità di *status*: art. 315 c.c.), sia per l'evoluzione scientifica, tecnologica, sia per l'evoluzione dei costumi e della cultura.

Senza dubbio la filiazione giuridica non coincide necessariamente con la discendenza genetica, posto che ai sensi dell'art. 30, comma 4 Cost. sono le norme di rango primario a fissare i limiti alla ricerca della paternità con disposizioni tipiche e di stretta interpretazione, ispirate alla salvaguardia dei diritti fondamentali (cfr. C. cost. n. 70/1965).

Già con riferimento alla maternità naturale è stato riconosciuto il diritto della madre di evitare l'attribuzione dello *status* mediante la scelta di non indicazione della maternità nell'atto di nascita (art. 30 co 1 D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"), con scissione *ex lege* della genitorialità naturale da quella giuridica; e se successivamente la madre decida di rimuovere l'anonimato, la genitorialità che ne consegue è solo affettiva, non giuridica, non solo tra la madre e il figlio, ma anche tra questo ed i fratelli che venissero così "scoperti" (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1946 del 25/01/2017⁹ caso nel quale, peraltro, l'interesse del figlio anche minore soccombe rispetto al diritto all'oblio della madre che confermi la scelta di anonimato a seguito di

interpello riservato, nel bilanciamento che sempre deve avvenire in ottica della valutazione della natura preminente -con valenza predicativa- dell'interesse del minore).

La riforma del 2013¹⁰, relativa anche agli artt. 244 e 263 del c.c., ha introdotto termini decadenziali -tranne che per il minore- all'esperimento delle azioni ablativae.

In ultimo, la Legge 40/2004 ha introdotto la «prima legislazione organica» della procreazione medicalmente assistita, disciplina che è stata ritenuta «costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 45 del 2005¹¹), sebbene non a contenuto costituzionalmente vincolato (sentenza n. 49 del 2005¹²), in quanto coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi (sentenza n. 347 del 1998); l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (Corte Cost. n. 347 del 1998), la quale, tuttavia, proprio perché di tipo discrezionale e politicamente orientata, è soggetta al controllo e all'intervento demolitorio della Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata a verificare, di volta in volta, se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali le norme si ispirano.

Il fulcro della normativa sulla p.m.a. risiede, in particolare, negli artt. 6, 8 e 9 secondo cui il nato da p.m.a. (omologa o eterologa) ha lo stato di figlio (nato nel matrimonio o fuori da esso) della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime; in caso di p.m.a. eterologa (vietata in modo assoluto nel testo originario della norma, poi consentita per la coppia cui sia stata diagnosticata una patologia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili - C. Cost. Sentenza n. 162 del 2014) il partner maschile che ha dato il suo consenso alla pratica non può disconoscere il figlio o esercitare l'impugnativa per difetto di veridicità, e la madre non può avvalersi della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita; il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

In tale tipo di procreazione l'elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell'acquisizione dei relativi status.

Nel nostro ordinamento, quindi, c'è una genitorialità biologica (di chi dona il seme e l'ovocita) e una genitorialità affettiva e psicologica, che si rinviene anche nell'adozione, di chi *in primis* ha accettato di essere genitore di un bambino, di crescerlo, educarlo, mantenerlo, istruirlo, assumendo il processo mentale e affettivo dell'essere genitori (cfr. da ultimo Tribunale Roma 11.5.2018).

La Cassazione penale (Sentenza 11/10/2016 Imp. P.G. in proc. M e altro) ha affermato -con riferimento al delitto di alterazione di stato civile del neonato- che nell'impostazione originaria del codice la tutela del diritto del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza era riferita era senz'altro alla sola discendenza secondo natura, fondata sul presupposto della creazione; con l'evolversi del tempo invece il concetto di stato di filiazione è mutato, non essendo più legato ad una relazione necessariamente biologica, diventando sempre più considerato quale legame giuridico, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 10.6.2014 n. 162 cit., che ha abrogato il divieto di fecondazione eterologa in casi particolari.

Prima dell'introduzione della Legge 40 l'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era lecita ed ammessa senza limiti ed era praticata da centri privati nel quadro delle circolari del Ministro della sanità. Il divieto riguardava la possibilità di praticare la PMA eterologa all'interno di strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché ogni forma di remunerazione per la cessione di materiale genetico e di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione.

Il divieto non conseguiva neanche ad obblighi derivanti da atti internazionali, dato che la sua eliminazione da parte della Corte Costituzionale, come sottolineato dal Giudice delle leggi, non viola i

¹⁰ Si tratta del DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione"

¹¹ Con tale sentenza la Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", precisando che non è in discussione in quella sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, cosicché dalla decisione non è certo lecito trarre conseguenze circa la conformità o meno a Costituzione della menzionata normativa.

¹² Con tale sentenza la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) che attengono alla procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità).

principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (che solo vieta la PMA a fini selettivi ed eugenetici e, peraltro, è ancora priva degli strumenti di attuazione) e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, recepiti nel nostro ordinamento con la legge di adattamento 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di Oviedo) (cfr. sentenza C. Cost. n. 49 del 2005).

La Corte Cost. (sent. 272/2017) ha comunque escluso che, anche nei casi in cui viga divieto di ricorso alla pratica procreativa (come nel caso della maternità surrogata), l'interesse del minore alla conservazione dello *status* venga automaticamente cancellato: il concetto di discendenza non ha più riguardo soltanto ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che oltre al legame biologico tra genitori e figlio viene conferita dignità anche ad un legame di genitorialità in assenza di una relazione genetica, riconoscendosi pertanto, in parallelo al concetto di genitorialità biologica, anche il concetto di genitorialità legale.

Nel caso qui in esame, per inciso, non ci si trova di fronte ad una ipotesi di "maternità surrogata": uno dei partner ha donato l'ovulo e l'altra ha portato a termine la gestazione, ipotesi "intermedia" che presenta elementi della fecondazione eterologa -con riguardo al gamete maschile- e della fecondazione omologa, in quanto l'ovodonazione avviene nell'ambito di un progetto di genitorialità condiviso, come sottolineato da Cass. 19599/2016.

Ma, soprattutto, nell'ottica del giudizio di bilanciamento di contrapposti valore che informa il giudizio di contrarietà all'ordine pubblico, si rileva come sia la stessa Legge sulla P.M.A. a stabilire una gradazione dei diritti fondamentali coinvolti, sancendo all'art. 8 che "I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6." Lo stato giuridico del nato, pertanto, per espressa volontà del legislatore, prescinde dalla violazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, richiedendo solo che la "coppia" abbia espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

Proprio la disciplina dell'unicità di *status* di cui all'art. 8 della l. n. 40/2004 ed il rilievo della filiazione intenzionale, espresso dall'art. 9, che escludono la necessaria coincidenza tra verità biologica e verità legale, determinano il sorgere di garanzie nei confronti del nato, non solo in relazione ai «doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima – in base all'art. 2 Cost. – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità» (cfr. C. cost., sent. n. 347/1998 richiamata da sent. 272/2017 dove si evidenziava che, *"proprio al fine di garantire tutela al bambino concepito attraverso fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del 2004, questa Corte – senza mettere in discussione la legittimità di tale pratica, «né [...] il principio di indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione» – si è preoccupata «invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (v. le sentenze n. 10 del 1998; n. 303 del 1996; n. 148 del 1992; nn. 27 e 429 del 1991; e nn. 44 e 341 del 1990), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima – in base all'art. 2 della Costituzione – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare» (sentenza n. 347 del 1998)*): con tale previsione il legislatore ordinario ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, "inverando" l'ordinamento costituzionale.

Può, quindi, affermarsi che il consenso richiamato dall'art. 6 della legge 40 «rappresenta l'assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come contrapposta alla genitorialità biologica» (cfr. il richiamo contenuto in Tribunale di Pistoia decreto del 5 luglio 2018): «le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 – imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso

ad una pratica fecondativa illegale in Italia – non possono ricadere su chi è nato» (Cass., sentenza n. 19599/2016): è, pertanto, certo che la genitorialità da p.m.a. eterologa (anche “doppia”) è vera genitorialità, secondo previsione di legge, basata sul consenso nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

La stessa Corte Cost. nella sentenza 162/2014 constata che l’art. 8, comma 1 contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», e che in considerazione della genericità di quest’ultima locuzione e dell’essere la PMA di tipo eterologo una *species del genus*, rende chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest’ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime».

E la norma in commento costituisce soluzione obbligata anche alla luce del principio della unicità dello *status* di figlio come derivante dalla recente riforma complessiva della materia, da cui deriva che la fonte dello *status* non può creare distinzioni circa l’esercizio della responsabilità parentale, derivante *in primis* dalle disposizioni generali ed inderogabili dettate dal c.c. ed in particolare dall’art. 316 c.c., che contempla la condivisione tra “i genitori” della responsabilità in oggetto senza che rilevi come essi siano divenuti tali, e dall’art. 315 bis c.c. che configura in capo al figlio il diritto inalienabile di essere mantenuto, educato, assistito ed istruito dai genitori (senza distinzioni in base alla fonte della genitorialità: naturale, adottiva, o derivante da consenso).

D’altro canto, stabilire un rapporto necessario tra interesse del minore alla conservazione dello *status* e modalità della procreazione significherebbe sovrapporre acriticamente all’interesse del minore il disfavore dell’ordinamento verso talune tecniche o pratiche di p.m.a. Come sostenuto in dottrina, invece, “nell’attuale diritto di famiglia, secondo i principi costituzionali interni ed europei ed in conformità alle regole civilistiche vigenti, l’attribuzione di stato non può essere determinata dall’esigenza di prevenire e sanzionare condotte dei genitori riprovate dall’ordinamento, ma deve invece guardare all’interesse del figlio”.

Anche la Corte di Strasburgo (con le sentenze gemelle relative al divieto della legge civile francese di maternità surrogata, già *supra* cit., C. eur. dir. uomo, quinta Sezione, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*, ric. n. 65192/11, e C. eur. dir. uomo, quinta Sezione, 26 giugno 2014, *Labassee c. Francia*, ric. n. 65941/11) valorizza con riferimento all’art. 8 CEDU la conservazione dello *status filiationis* pur formatosi illegalmente (ad es., per maternità surrogata), purché sufficientemente consolidato (si noti che nel caso concreto il piccolo *_____* viene accudito e cresciuto dalle madri da quasi due anni, per cui si è già consolidata una vita “familiare”).

Dall’importanza assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato, del progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico (con l’istituto dell’adozione), della possibile assenza di relazione biologica con uno dei due genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite (arg. in termini analoghi anche l’ordinanza della Corte di Appello di Trento 23.2.2017, cit.) deve concludersi che tra i principi dell’ordinamento non si rinviene un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra genitore e il nato, dunque non può rigorosamente subordinarsi alla sussistenza di un legame biologico tra genitori e figli il riconoscimento di uno *status filiationis*. Inoltre, dalla interpretazione sistematica dei principi delle norme coinvolte, si evince come l’opzione del legislatore di divieto di fecondazione eterologa –anche fuori dai casi resi leciti dall’intervento della Corte– non assurge a principio fondamentale dell’ordinamento, ma esprime un’opzione che, a fronte di interessi più rilevanti, può recedere.

Pertanto, quel giudizio preventivo e virtuale che la Corte di legittimità ha delineato (sent. n. 19599/2016 cit.) non può concludersi nel senso che il riconoscimento degli effetti di un atto di nascita formato sulla base di una disciplina che in altri ordinamenti consente la maternità eterologa (anche di coppia omosessuale, come si dirà *infra*) sia di per sé contraria ai principi supremi e/o fondamentali dell’ordinamento. Neanche l’apparato sanzionatorio previsto dalla L. n. 40/2004 esprime un valore inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico, ed infatti la sanzione non si estende alla coppia, né impedisce l’acquisizione dello *status* di figlio in capo al nato.

Come ultima annotazione, si evidenzia che l'art. 9 co 3 della L. 40/2004, richiamato dai reclamanti quale applicabile, oltre che al donatore di spermatozoi, anche alla donatrice di ovuli, non appare pertinente, in quanto la norma riguarda il donatore esterno rispetto al progetto familiare, mentre nella specie deve ritenersi rilevante il disposto di cui all'art. 6: il discrimine non è dato dal profilo della donazione, ma da quello del consenso e della partecipazione al progetto genitoriale, in quanto colei che contribuisce geneticamente aspira allo *status* giuridico di genitore.

6. Il concetto di famiglia. La genitorialità omosessuale

A fronte del riscontro positivo di un concetto di genitorialità non biologica, occorre verificare se l'equiparazione della (bi-)genitorialità omosessuale a quella eterosessuale integri violazione dell'ordine pubblico, come sopra inteso. Infatti, secondo i reclamanti la contrarietà dell'atto di nascita straniero all'ordine pubblico andrebbe dedotta dalla preclusione – per le coppie dello stesso sesso – di accedere e realizzare progetti di genitorialità, che restano non riconosciuti né, in ipotesi, riconoscibili dall'ordinamento italiano; l'incapacità procreativa delle coppie dello stesso sesso troverebbe, ad avviso dei reclamanti, fondamento nell'art. 29 della Costituzione, con il suo riferimento alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», che precluderebbe alle famiglie diverse da quella «matrimoniale» (cioè, *eterosessuale*) di accogliere figli. L'Avvocatura richiama, a sostegno della tesi, le disposizioni numerose contenute nel c.c. (artt. 243 bis c.c. e ss.) le quali presuppongono la diversità di sesso tra i genitori.

Effettivamente il c.c. presuppone che i genitori abbiano sesso diverso, come si desume dalle disposizioni che utilizzano la terminologia di «padre» e «madre», o di «marito» e «moglie», e che comunque modellano la nozione di paternità e di maternità sul dato biologico, quali l'art. 231, l'art. 243-bis, l'art. 250 comma 1, l'art. 269.

Analoghi riferimenti si rinvencono nell'art. 6 comma 1 legge 184/83: «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» (con riferimento all'adozione legittimante); nell'art. 5 della legge 40/2004: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

Ancora, ai sensi dell'art. 32-bis della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), introdotto dal decreto legislativo 7/17, «Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana», e quindi il nostro ordinamento non riconosce, per i cittadini italiani, le conseguenze del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero, neanche in materia di filiazione», e la legge 76/2016 non richiama alcuna disposizione del codice civile in materia di paternità e maternità.

Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2010, ha chiarito che la nozione di matrimonio assunta dai costituenti nell'elaborazione dell'art. 29 Cost. (per cui «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare») non poteva che essere quella del codice civile del 1942 che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi devono essere persone di sesso diverso», rilevando come «In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione, che, affermando il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale» rispetto all'uomo.

Tuttavia, se la nozione di matrimonio, per la nostra Costituzione, presuppone la diversità di sesso dei coniugi, non è possibile ricavare il principio che la filiazione e la genitorialità mutuino da tale principio costituzionale la necessaria eterosessualità, né che le unioni familiari siano solo quelle fondate sul matrimonio, quindi costituite dall'unione di un uomo e di una donna.

Fino alla riforma del diritto di famiglia attuata in modo sistematico nel 1975, l'attributo di figlio «illegittimo» evidenziava, in passato, che la filiazione presupponeva il vincolo matrimoniale tra i genitori e che quindi rapporti di famiglia in senso proprio potessero radicarsi esclusivamente nell'ambito del matrimonio: l'unico modello familiare accettato e legittimo, perché conforme al diritto ed al costume,

era quello fondato sul matrimonio, e la filiazione tutelata era solo quella che scaturiva da genitori uniti in matrimonio (all'epoca indissolubile).

Con la riforma del 1975 la legge ha profondamente mutato prospettiva rispetto al modello codicistico: abolita l'espressione "filiazione illegittima", sono state sostanzialmente parificate le due categorie di figli ed il rapporto genitore-figlio da allora si presenta omogeneo, a prescindere dalla sussistenza del vincolo matrimoniale tra i genitori.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 13 maggio 1998 ha precisato che nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli - legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri. La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione peggiore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità.

Il processo di parificazione è stato ulteriormente perseguito dal legislatore del 2006, con le norme in tema di affidamento condiviso, che hanno unificato le regole sostanziali applicabili a seguito della disgregazione della coppia genitoriale (art. 4, comma 2, l. n. 54/2006).

La legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha ulteriormente modificato l'assetto giuridico della filiazione sulla base del principio -di cui all'art. 315 c.c., rubricato "Stato giuridico della filiazione"- secondo il quale "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" e ha disposto la sostituzione, nel codice civile e negli altri testi di legge, delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» con la parola «figli». A questa norma si collega quella che ha modificato l'art. 74 c.c., stabilendo che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo".

Pertanto, l'assetto giuridico è sempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione derivanti dal dato procreativo naturale.

Nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale non coincidente con quella biologica, vi è innanzi tutto l'espresso riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, che « il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. La considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori (come affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 11 del 1981) rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa » e che "la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n. 332 del 2000) - C. Cost. sentenza n. 162 del 2014, *supra cit.*

Per altro verso, la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli (come è deducibile dalle sentenze n. 189 del 1991 e n. 123 del 1990); e quando si occupa della tutela dei figli (art. 30), ha assicurato parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio.

Certamente (C. Cost. 162/2014) il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, ma ciò avviene anche indipendentemente dal dato genetico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione alla cui base vi è il distacco tra identità genetica e identità legale, quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore: la considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori (come affermato dalla Corte Cost. sin dalla sentenza n. 11 del 1981) rende, comunque, evidente che il dato

della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa (cfr. pure C. Cost. 272/17): piuttosto che ad elementi di carattere biologico, la radice della meritevolezza di riconoscimento e tutela del vincolo familiare è dunque ricondotta alla “fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, a condizioni non discriminatorie”, come si ricava altresì dall’art. 337 *ter* del c.c.¹³, dalle norme che prevedono – a seguito della novellazione della legislazione sullo stato di filiazione - termini rigorosi per l’esercizio dell’azione di disconoscimento e dell’impugnativa per difetto di veridicità- sul riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, dalla L. 173/2015 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), che ha valorizzato l’interesse del minore alla conservazione di legami affettivi che sicuramente prescindono da quelli di sangue, attraverso l’attribuzione di rilievo giuridico ai rapporti di fatto instaurati tra il minore dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, nonché dalla giurisprudenza interna (vedasi, ad esempio, Cass. 4763/2018, in tema di prevalenza dell’interesse del minore, rispetto al diritto del padre naturale al riconoscimento del figlio).

Oggi appare, quindi, modificata la nozione di famiglia “legale”, che non appare più necessariamente fondata sul matrimonio, considerato che i vincoli giuridici tra i suoi membri dichiaratamente ne prescindono: il matrimonio non costituisce più il presupposto necessario per dar vita a relazioni legalmente familiari e non impinge sui rapporti giuridici della discendenza, ancorché esso costituisca ancora elemento distintivo con riguardo al rapporto tra coniugi.

La protezione assicurata agli affetti familiari, sussumibile nel catalogo dei diritti inviolabili della persona umana nella sua dimensione sociale (a partire dall’aggregazione di base, il nucleo familiare), non è limitata alla Costituzione, ma trova riscontro e rispondenza anche nella dimensione Europea della tutela della vita familiare, garantita dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta di Nizza: tali norme presidiano gli stessi valori fondamentali della persona umana - quale il diritto all’intangibilità delle relazioni familiari all’interno di una comunità.

Più in generale, la nozione di “vita familiare” deve essere ormai declinata avuto riguardo ai rapporti che si instaurano nell’ambito della comunità familiare, e che meritano tutela, nell’equilibrio tra gli interessi coinvolti, con particolare riguardo a quello del minore: secondo la Corte EDU (27 gennaio 2015 - Ricorso n. 25358/12 - Paradiso e Campanelli c. Italia) la nozione di «famiglia» di cui all’articolo 8 non si limita alle sole relazioni basate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami «famigliari» *de facto*, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale e una relazione è sufficientemente costante (Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C; Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, § 55, serie A n. 112; Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290; X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 36, Recueil 1997 II).

Sicché può senz’altro affermarsi che la tutela del vincolo familiare, ampiamente inteso, sia di primaria rilevanza costituzionale (e internazionale) e che svolga una funzione integratrice e di adeguamento del principio di legalità, dal quale far discendere *in primis* la rilevanza piena dei rapporti familiari di fatto, consentendo anche di temperare in senso costituzionalmente orientato alcune norme interne che incidono sui minori.

Con riferimento al riconoscimento della coppia omosessuale, già nella sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale viene in rilievo il diritto fondamentale all’identità di genere e quello di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale. Con la sopra richiamata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 2 Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (1) e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

E' rilevante osservare che la Corte perviene alla decisione non già sulla base del richiamo agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, invocati come norme interposte ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost.; né la Corte ha ritenuto rilevanti quali parametri gli artt. 3, 10, primo comma, 29 Cost. - sul presupposto della non superabilità del "paradigma eterosessuale" del matrimonio; essa ha, invece, richiamato quanto già affermato nella sentenza n. 138 del 2010 in ordine alla riconducibilità nella nozione di "formazione sociale" della unione omosessuale, intesa come «stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»; quindi ha affermato che le disposizioni tacciate di incostituzionalità realizzavano un inadeguato bilanciamento, sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità, tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio e i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia (tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» -sentenza n. 138 del 2010) e ledavano il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale. Da qui la ragione del riscontrato *violus* che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecavano al precetto dell'art. 2 Cost., al quale doveva essere ricondotto il diritto fondamentale di vivere liberamente la condizione di coppia omosessuale.

Se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona "svolge la sua personalità" e se la scelta dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce "espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" delle persone, riconosciuto a livello Costituzionale e delle Carte sovranazionali, nonché dei principi espressi dalla Corte EDU e dalla normativa ordinaria, deve escludersi che la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi fondamentali dell'ordinamento un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e di generare figli.

Già in materia di adozione c.d. "mite" ex art. 44 co 1 lett. d) L. 184/83 si è diffuso nella giurisprudenza un orientamento ormai consolidato, secondo cui è possibile l'adozione del figlio biologico di un *partner* da parte dell'altro, se legato da uno stabile vincolo affettivo al minore (cfr., nella giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 22/06/2016¹⁴; in quella di merito App. Milano 22.4.2017; App. Torino 27.5.2016; App. Roma 23.12.2015; Trib. Min. Napoli 4 luglio 2018; Trib. Min. Bologna 6.7.2017; Trib. Min. Roma 30.7.2014 e 22.10.2015; App. Milano, 1 dicembre 2015 ha riconosciuto l'efficacia di un decreto straniero di adozione coparentale), non costituendo ostacolo, di per sé, la condizione omosessuale dell'adottante.

E' stata inoltre dichiarata l'efficacia nel nostro Paese di provvedimenti stranieri di adozione piena in favore di coppie omosessuali (cfr. Cass. Civ. -, Ordinanza n. 14007 del 31/05/2018¹⁵).

¹⁴ In tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner".

¹⁵ Non è contraria all'ordine pubblico ed è quindi trascrivibile nei registri dello stato civile italiano la sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione piena dei rispettivi figli biologici, da parte di due donne di cittadinanza francese coniugate in Francia e residenti in

La Corte stessa a partire dalla sentenza n. 601/13 ha stabilito che l'orientamento sessuale di una persona non incide sulla sua idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale e, di conseguenza, "l'asserita dannosità" dell'inserimento del figlio "in una famiglia formata da una coppia omosessuale [...] va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio" come del resto sancito dalla pronuncia della Corte EDU con sentenza di Grande Camera del 19 febbraio 2013, nel caso X e altri c. Austria (che ha ritenuto contraria all'art. 14 della Convenzione EDU la differenza di trattamento che la legge austriaca riservava al *partner* omosessuale, che non poteva adottare il figlio del compagno, mentre ciò sarebbe stato consentito al partner eterosessuale) - in ordine alla non incidenza dell'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale cfr. pure Cass. 14007/2018; Cass. 15202/2017; Cass.12962/2016).

La Legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) sostanzialmente ha posto sullo stesso piano la genitorialità da matrimonio o convivenza ovvero da unione civile.

Inoltre, la riconduzione delle unioni tra persone dello stesso sesso alla famiglia è tutelata dall'art. 8 della convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e costituisce pertanto un dato ormai sottratto alla discrezionalità del legislatore nazionale (cfr. Sentenza della Corte del 21 luglio 2015 - Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11 - Oliari e altri c. Italia, secondo cui " *Il mancato riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, delle unioni civili costituite da persone dello stesso sesso viola il diritto di queste ultime al rispetto della loro vita familiare e si pone in contrasto con l'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*"); in tal senso (proprio in osservanza della giurisprudenza della corte di Strasburgo precedente e di quella costituzionale interna) la fondamentale Cass. 15 marzo 2012 n. 4184, ha ribadito che i componenti della coppia omosessuale sono «titolari del diritto alla 'vita familiare' ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: se l'art. 2 della Costituzione non riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure equipara le unioni omosessuali al matrimonio, per altro verso, il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, derivante dall'art. 2 Cost., comporta che i componenti della coppia omosessuale abbiano il diritto di chiedere un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, "omogeneizzazione di trattamento giuridico che la Corte costituzionale può garantire con il controllo di ragionevolezza".

Il legislatore, non essendo vincolato in questo dalla Corte europea, ha scelto di non estendere il matrimonio alle coppie omosessuali, a differenza di quanto accaduto in altri ordinamenti, anche vicini (culturalmente e giuridicamente) al nostro, optando per la scelta delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con la Legge 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che equipara largamente le unioni civili al matrimonio. Tale Legge richiama per le unioni civili disposizioni processuali (sulla crisi della famiglia) che presuppongono la possibile presenza di figli; pur escludendo espressamente (art. 1 co 20) l'applicabilità ad esse delle disposizioni del c.c. non espressamente richiamate e della L. 184/1983, lascia fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, lasciando così aperta la porta all'interpretazione evolutiva dell'art. 44 co 1 lett. d). Infine, dal punto di vista ermeneutico può sostenersi che l'esclusione dell'applicazione diretta alla coppia unita civilmente delle disposizioni del c.c. non richiamate (e della Legge adozioni) non osta di per sé all'applicazione analogica, sul presupposto dell'identità di *ratio*.

In ogni caso, proprio in forza di tale disposizione (art. 1 co 20), deve ricavarsi *a contrario* che sono applicabili alle unioni civili le disposizioni contenute in norme diverse dal c.c. e dalla L. 184/1983 che richiamino il concetto di "coniugi"¹⁶: **non ultimo, l'art. 8 delle Norme in materia di**

Italia, poiché, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, essa sia manifestamente contraria all'ordine pubblico. Tale interesse, nella specie già vagliato dal giudice straniero, coincide con il diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, senza che abbia rilievo la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l'orientamento sessuale sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale.

¹⁶ l'art. 1 comma 20 legge 76/2016 prevede «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni

procreazione medicalmente assistita che, come già detto, prevede lo stato giuridico di figlio dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con riferimento sia ai coniugi sia alla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6 (consenso informato), senza alcun richiamo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della stessa legge¹⁷: essa costituisce, quindi, una norma generale sull'attribuzione della responsabilità genitoriale che prescinde dalla composizione della coppia. Si tratta, peraltro, di principi affermati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle due sentenze "gemelle" *Mennesson c. Francia* (26.6.2014, ric. n. 65192/11) e *Labasse c. Francia* (26.6.2014, ric. n. 65941/1) più volte *supra* citate, relative proprio ad una ipotesi di diniego di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero a seguito di ricorso alla gestazione per altri, vietata dall'ordinamento francese. Come affermato dalla Corte, gli effetti del mancato riconoscimento in Francia dello *status filiationis* validamente formato all'estero non riguardano solo i genitori, che abbiano scelto di fare ricorso all'estero ad una pratica di p.m.a. non consentita dall'ordinamento francese, ma anche e soprattutto i minori, il cui diritto alla vita privata – "che implica che ognuno debba poter costruire e veder riconosciuta la propria identità personale, anche sotto il profilo dello *status filiationis*" – risulta pertanto violato (par. 99).

D'altro canto Cass., sez. I civ., n. 19599/2016 assimila – ai fini del ricorso alla p.m.a. – le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali infertili, considerato che entrambe non possono procreare in modo spontaneo, nell'ambito di un progetto di realizzazione della vita familiare e della genitorialità che deve ritenersi del tutto analogo. Peraltro, la sentenza della Corte Cost. n. 96/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto, ha aperto l'accesso alla p.m.a. alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, valorizzando ulteriormente il nesso con la libertà di autodeterminarsi in ordine alle scelte riproduttive (con una prima, significativa rottura della *ratio* restrittiva dell'originario testo della legge n. 40).

In ultimo, il fatto specifico che il ricorso alla pratica di fecondazione assistita sia vietata in Italia alle coppie dello stesso sesso "non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico" in quanto lo stesso legislatore contempera tale previsione con il riconoscimento di tutela dell'interesse superiore del nato, consentendo l'acquisizione di tale *status* indipendentemente dalla pratica di fecondazione realizzata.

La prevalenza statuita dal legislatore trova, del resto, fondamento, come sopra evidenziato:

- nel diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia rinvenibile nella Carta costituzionale agli artt. 2, 3, 31 e 32 e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali, e nelle disposizioni sopra richiamate che tutelano il minore indipendentemente dalla natura del legame parentale, genetico o di diverso titolo, come interpretate dalla Corte EDU (cfr. le più volte cit. Corte EDU, 26 giugno 2014, ric. n. 695192/11, *Mennesson c. Francia*; e ric. n. 65941/1, *Labassée c. Francia*); secondo Corte Cost. 162/14 le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango, poiché tale libertà è incoercibile qualora non vulneri altri valori costituzionali;
- e, sulla constatata premessa della rilevanza del rapporto di genitorialità anche non naturale, nel diritto dei bambini alla "bigenitorialità", come sancito dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art. 24, § 3 ("il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse" - specificato come sopra inteso il richiamo alla genitorialità legale e affettiva), dall'ordinamento

contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti

¹⁷ Art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

interno, con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, sull'affidamento condiviso, dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che salvaguarda il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche in caso di separazione.

Alla luce di tale chiara statuizione deve prendersi atto che il legislatore ha formulato nelle due norme sopracitate (artt. 8 e 9 Legge 40/2004) il bilanciamento tra i contrapposti interessi, facendo derivare ineluttabilmente dalla prestazione del consenso (si ripete, senza richiamo alcuno ai requisiti della coppia) e all'evento della nascita ad esso conseguente lo *status* di figlio.

Il legislatore ha così univocamente individuato la prospettiva determinante, che non è quella dei diritti della coppia (non si condivide infatti la posizione di quella dottrina che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016, aveva sostenuto che, in virtù dell'art. 1, commi 20 e 36 di tale legge, l'art. 5 della legge n. 40/2004 si sarebbe già potuto ritenere applicabile alle coppie omosessuali femminili), ma quella dei diritti del nato «nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo»; d'altro canto, come già ricordato, la Corte Costituzionale (272/17) esclude che – anche nei casi in cui la valutazione comparativa degli interessi sia operata direttamente dal legislatore, o viga un divieto assoluto di ricorso alla pratica procreativa in Italia (come nel caso della surrogazione di maternità) – l'interesse del minore venga automaticamente cancellato.

I diritti del nato, che assumono ruolo preminente nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, non tollerano disparità di trattamento in ragione delle condizioni e convinzioni personali dei genitori, in quanto presidiati dall'art. 2 Cost.

Proprio sulla scorta di tale lettura la Corte di Appello di Napoli (Sez. Min. 145/18 del 15.6.2018) in un caso di domanda di adozione “mite” da parte della partner civilmente unita alla madre del figlio nato da p.m.a. eterologa ha affermato che l'istante è già madre sin dalla sua nascita, avendo espresso, sia pure all'estero, il consenso di cui all'art. 6 della legge 40/2004, sicché in forza dell'art. 8 della stessa legge il bambino è già figlio di entrambi i membri della coppia.

Quanto infine all'eccezione sollevata dai reclamanti, secondo cui in base all'ordinamento interno madre è solo colei che partorisce, si osserva che l'interpretazione secondo cui a essere tutelata sia esclusivamente la maternità che si manifesti con il parto, che relega nell'irrelevanza giuridica la trasmissione del patrimonio genetico racchiuso nell'ovulo donato dalla donna, appare restrittiva, come chiaramente enunciato dalla Suprema Corte con la più volte richiamata sent. 19599/2016, secondo cui *“il principio che è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269 c.c. comma 3, non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola”*: Trattasi, secondo la Corte, di enunciato *«che ha costituito per millenni il principio fondamentale (Mater semper certa est), idoneo a fotografare gli effetti, sul piano del diritto, della piena coincidenza in una sola donna di colei che partorisce e di colei che trasmette il patrimonio genetico”*. In realtà, la Costituzione all'art. 31, comma 2 tutela direttamente la maternità, pertanto l'intermediazione del legislatore, nelle diverse declinazioni che può assumere nell'evoluzione del costume sociale, costituisce una delle modalità di attuazione del diritto.

Tale principio, infatti, nasce da una regola di esperienza, progressivamente integrata e superata dall'evoluzione scientifico-tecnologica.

Si rammenta che il nodo giuridico da sciogliere non concerne la possibilità per la madre biologica che non ha partorito il bambino di rivendicare la genitorialità sul piano del diritto interno, bensì il diverso problema della contrarietà all'ordine pubblico internazionale di un atto di nascita che “fotografi” tale situazione: alla luce della previsione costituzionale, l'attribuzione della maternità può essere inquadrata in una cornice più ampia, che attribuisca il giusto rilievo alla trasmissione del patrimonio genetico ma anche, entro certi limiti, al rilievo del concetto di “responsabilità genitoriale” specie nelle ipotesi in cui, come nella specie, la non coincidenza tra parto e trasmissione del patrimonio genetico conduca ad un peculiare progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omosessuale.

Pertanto, neanche la regola di cui all'art. 269 c.c. costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale idoneo ad impedire il riconoscimento del legame di filiazione e alla trascrizione dell'atto di nascita spagnolo.

In conclusione, può affermarsi con Cass. 19599/2016 che la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti: al diritto spetta di tutelare proprio tali rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli

interessi eventualmente in conflitto, avendo sempre come riferimento, ove ricorra, il prevalente interesse dei minori.

La nozione di “vita familiare”, nella quale è ricompresa l’unione tra persone dello stesso sesso (cfr. Corte Edu, 24 giugno 2010, S&C; K Co. c. Austria e, da ultimo, 27 luglio 2015, Oliari c. Italia), neppure presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli, la quale non è più considerata requisito essenziale della filiazione (secondo la Corte Cost. n. 162 del 2016, p. 6, “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa”).

In definitiva, nell’attuale contesto sociale e giuridico non è possibile affermare:

a) che l’instaurazione di relazioni genitoriali tra genitori dello stesso sesso ed il figlio frutto del loro progetto di famiglia non tuteli il suo preminente interesse, dato che ciò non ha alcuna evidenza scientifica – ed anzi l’amore di due genitori omosessuali è equivalente a quello di due genitori eterosessuali nella misura in cui consente al figlio di crescere in un ambiente coeso quale quello familiare –,

b) che tale instaurazione per effetto del riconoscimento degli effetti di un atto formato all’estero risulti contrastare con principi fondamentali dell’ordinamento, pur prendendosi atto delle scelte del legislatore ordinario di non consentire l’accesso alla PMA alle coppie formate da due donne e di non disciplinare la genitorialità omosessuale (Cass. 19599/2016), discrezionali, costituzionalmente compatibili ma non “inveranti” i principi fondamentali dell’ordinamento.

La libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia non implica certo che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti; tuttavia i limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, in una materia assai delicata, non assurgono a divieto assoluto, a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale; non sussistono, tuttavia, al riguardo, altri interessi o valori di rilevanza costituzionale primaria che possano prevalere quantomeno sul preminente interesse del bambino, il quale nel caso di specie vive la sua stabile condizione familiare da quasi un biennio (è fatto notorio che i primi due anni di vita di un bambino sono importantissimi per mettere le basi di un attaccamento sicuro e creare legami con chi se ne prende cura, e quindi fondamentali per la sua condizione identitaria).

In ultimo, questo Collegio ritiene che l’accoglimento della domanda di trascrizione dell’atto di nascita non costituisca affatto “un’opera di creazione legislativa, che eccederebbe i poteri del giudice sconfinando nell’ambito di esclusiva discrezionalità del legislatore”, come sostenuto dalla difesa dell’organo statale; infatti, la trascrizione degli atti formati all’estero si fonda esclusivamente sulla valutazione di compatibilità dell’atto straniero con l’ordine pubblico (art. 18 D.P.R. 396/2000 e art. 65 L. 218/1995), che può condurre anche al riconoscimento di efficacia di un atto straniero non emanabile in base alla normativa italiana.

Il reclamo proposto deve, pertanto, essere rigettato, con integrale conferma del provvedimento impugnato.

Il provvedimento è munito *ex lege* di efficacia esecutiva.

Sussistono gravi ragioni per compensare le spese tra le parti, in considerazione della novità, complessità e rilevanza delle questioni trattate, che escludono altresì la ricorrenza dei presupposti per la condanna al pagamento per responsabilità aggravata ed ex art. 96 u.c. c.p.c. .

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.


Rigetta ogni altra domanda.

Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


Perugia, 07/08/2018
Il Consigliere relatore

(Dott.ssa Francesca Altrui)




Il Presidente

(Dott. Salvatore Ligori)



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Grazia Casciaro



CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Epositato in Cancelleria
il 22 AGO 2018
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Grazia Casciaro

